

decisione n. 160/21 A del Comitato economico e sociale europeo recante norme interne relative alla limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dal Comitato economico e sociale europeo

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾ (in prosieguo «il regolamento»), e in particolare l'articolo 25,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati (in prosieguo «il GEPD»),

considerando quanto segue:

- (1) il Comitato economico e sociale europeo (in prosieguo «il CESE») è abilitato a condurre indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽²⁾, che definisce lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo «lo Statuto») nonché il regime applicabile agli altri agenti di tale Unione (in prosieguo «l'RAA»), e a norma della propria decisione n. 635/05 A, del 7 dicembre 2005, recante disposizioni generali di esecuzione relative ai procedimenti disciplinari e alle indagini amministrative;
- (2) a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ⁽³⁾, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo «l'OLAF») conduce indagini interne presso tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea. Il 13 gennaio 2016 il CESE ha firmato con l'OLAF accordi amministrativi volti a fornire un quadro strutturato per la cooperazione e ad agevolare lo scambio tempestivo di informazioni tra di loro;
- (3) conformemente agli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto e agli articoli 11 e 81 dell'RAA, i membri del personale del CESE sono tenuti a segnalare le possibili attività illecite, comprese le frodi e gli atti di corruzione, pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione. I membri del personale sono inoltre tenuti a segnalare una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione. L'osservanza di tali obblighi è disciplinata, all'interno del CESE, dalla sua decisione n. 053/16 A, del 2 marzo 2016, recante norme in materia di denunce di irregolarità;

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

